# Cassazione penale sez. II, 17/09/2025, n. 31234

## Svolgimento del processo

- **1.** Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile lâ??appello proposto da A.A. avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale di Roma del 15/04/2024 della istanza di dissequestro avanzata in data 05/04/2024. In particolare, il Tribunale ha rilevato la mancata correlazione dellâ??appello con le ragioni del provvedimento impugnato, la reiterazione delle argomentazioni già introdotte in diversi sedi, tra le quali quella dibattimentale, valutate ripetutamente e oggetto delle definitive decisioni della Corte di cassazione n. 50042 e 50046 del 2023. In conclusione, il Tribunale ha osservato come lâ??appello proposto difettasse dei requisiti di specificitÃ, non avendo evidenziato elementi di novità e mancando del tutto la correlazione con il provvedimento impugnato.
- **2.** Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, A.A., proponendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi della??art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
- 3. La difesa ha intitolato il motivo di ricorso: â??impugnazione dichiarata inammissibile in quanto., disallineata rispetto allâ??istanza e al provvedimento impugnatoâ?•; nel contestare la decisione del Tribunale ha ampiamente richiamato le vicende che avevano coinvolto il A.A. e sua moglie e le ragioni che avevano portato al sequestro ed alla sua ripetuta contestazione da parte dei destinatari del vincolo. Ã? stata, quindi, dedotta la violazione della previsione di cui allâ??art. 321 cod. proc. pen. non avendo il Tribunale considerato che le censure erano specifiche e concretamente volte a contestare lâ??eccessiva durata del vincolo, con evidente sacrificio dei diritti del ricorrente, che aveva anche presentato adeguate allegazioni per giungere eventualmente ad una sostituzione dei beni oggetto di sequestro preventivo. Alla critica ripetuta in ordine alla genericità delle allegazioni, se richiesta, la difesa avrebbe potuto certamente rispondere con puntuale individuazione dei beni sequestrabili in sostituzione. In altri termini, riteneva che: â?? ricorresse la violazione dellâ??art. 321 cod. proc. pen. per irragionevole durata del vincolo; â?? la violazione dellâ??art. 507 cod. proc. pen. nei suoi presupposti essenziali, perché era assolutamente necessario risentire lâ??agente operante della Guardia di finanza che in dibattimento aveva escluso le responsabilitĂ del ricorrente; â?? incostituzionalitĂ dellâ??art. 321 per mancata previsione di adeguati limiti temporali circa la durata della misura cautelare.
- **4.** Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
- **5.** In data 12/06/2025 la difesa del ricorrente ha prodotto dispositivo di sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 09/06/2025, nel procedimento principale a carico del ricorrente, con il quale Ã" stata dichiarata ai sensi dellà??art. 323 cod. proc. pen. la perdita di efficacia del sequestro preventivo disposto nei confronti di Guerriero Luciano e A.A. con decreto del Gip del

Tribunale di Roma del 16/11/2012, con restituzione dei beni agli aventi diritto.

#### Motivi della decisione

- 1. Il ricorso Ã" inammissibile.
- **2.** La documentazione prodotta dal ricorrente evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse quanto al ricorso introdotto in questa sede, attesa lâ??intervenuta caducazione in sede di giudizio dibattimentale del provvedimento di sequestro del 16/11/2012, con restituzione dei beni allâ??avente diritto. Ne consegue lâ??inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente, in difetto di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231-01).
- **3.** Il mezzo dâ??impugnazione proposto deve, difatti, manifestarsi come idoneo a costituire, attraverso lâ??eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (Sez. U, n.29529 del 07/04/2016, De Marino, Rv. 244110-01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172-01).
- **4.** Alla declaratoria dâ??inammissibilità segue, ai sensi dellâ??art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre non deve essere disposta alcuna ulteriore sanzione, attesa la ragione della decisione, collegata alla sopravvenuta produzione documentale da parte della difesa.

### P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

#### Conclusione

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2025.

# Campi meta

Massima:  $\tilde{A}$ ? inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto in materia di misure cautelari reali (quale il sequestro preventivo), quando, nelle more del giudizio di legittimit $\tilde{A}$ , il vincolo cautelare abbia perso efficacia con conseguente restituzione dei beni all'avente diritto.

Supporto Alla Lettura:

### **SEQUESTRO**

Rientra tra le misure cautelari reali e consiste nello spossessamento di un bene, mobile o immobile, sottratto alla disponibilit\tilde{A} di un soggetto. Esistono 3 tipologie di sequestro:

- *probatorio*: non rientra tra la misure cautelari reali, si tratta di un mezzo di ricerca della prova che ha lâ??obiettivo di assicurare il bene mobile o immobile per fini probatori, solitamente viene disposto a seguito di perquisizione;
- *conservativo*: rientra tra le misure cautelari reali ed ha finalità prevalentemente economica. Questa tipologia di sequestro ha subito modifiche in seguito allâ??entrata in vigore della riforma Cartabia, che ha rimosso ad esempio le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria;
- *preventivo*: rientra tra le misure cautelari reali ed ha finalità di protezione, infatti lâ??art. 321 c.p.p. dispone che â??quando vi Ã" pericolo che la libera disponbilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivatoâ?•.